

REGOLAMENTO (CE) N. 1030/97 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1997****recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 414/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/97⁽⁴⁾;

considerando che occorre tener conto della modifica delle zone soggette alle restrizioni sanitarie e commerciali in seguito alla comparsa di nuovi casi di peste suina classica nel Brandeburgo, modificando l'allegato I del regolamento (CE) n. 414/97 e sostituendo l'allegato II dello stesso regolamento con un nuovo allegato;

considerando che l'applicazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno del mercato costituisce uno degli strumenti migliori per combattere il propagarsi della

peste suina classica; che è pertanto giustificato applicare le disposizioni previste dal presente regolamento a decorrere dal 23 maggio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 414/97 è modificato come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1997, pag. 2.